1 - LA VICENDA

La mattina del 4 agosto 1993 Massimo Pisano esce di casa intorno alle 6.45, giunge all'Istituto Superiore di Polizia alle 7.15; alle ore 10.30 circa vi si allontana, perchè incaricato di duplicare in un negozio di ferramenta le chiavi della palestra dell'Istituto, ove fa rientro intorno alle 11.30, uscendone poco prima delle 14.

La moglie di Massimo Pisano, Cinzia Bruno, dopo aver telefonato alle 8.30 circa in ufficio per ottenere un giorno di permesso, chiede alle sue colleghe di non comunicarlo al marito e si reca a Riano (RM) a casa di Silvana Agresta, che sospettava essere l'amante del marito.

Una coppia di vicini di casa dell'Agresta sente una voce femminile lamentarsi ripetutamente, intorno alle 12.

Il suo cadavere verrà ritrovato sul greto del Tevere, all'altezza del ponte del Grillo il pomeriggio del 6 agosto.

La stessa notte i Carabinieri convocano Massimo Pisano e, sentite le colleghe di Cinzia Bruno che indicano l'utenza telefonica in uso all'Agresta a Riano, convocano quest'ultima.

La coppia, dopo una iniziale negativa, ammette la relazione: i due vengono fermati. Nel processo avanti la Prima Corte d'Assise 29 novembre 1994 saranno entrambi condannati all'ergastolo, confermato in Appello ed in Cassazione.

La sentenza di primo grado presentava evidenti sfasature, che rasentavano l'inconciliabilità temporale:

(f. 62) "se, dunque, Cinzia era uscita da casa intorno alle 8.30, la sua morte doveva essere avvenuta intorno alle **11.30/12** (e, comunque, in un arco di tempo approssimativamente vicino a quell'orario). E proprio, a un dipresso a quell'ora (e, prima di mezzogiorno) M. E., vicina di casa della famiglia Agresta, udiva delle grida di donna che, ad intervalli, duravano circa 5 minuti. Lo faceva presente al marito, (S.G.), che pure lui, dopo alcuni minuti, percepì dei lamenti"...

(f. 86-87) "Essendo egli uscito dall'Istituto intorno alle 10/10.10 (orario da lui stesso indicato) ed essendo egli rientrato alle ore 11.30, egli è stato fuori dal luogo di lavoro circa 1 ora e mezzo...Si è riscontrato che, percorrendo quell'itinerario lungo 23 Km. a bordo di una "Opel Vectra" il giorno 3 agosto 1994, il tempo di percorrenza sia all'andata che al ritorno era di circa 20 minuti...Dunque, in un arco temporale di circa 1 ora e mezza di assenza dall'Ufficio, Pisano avrebbe trascorso 40 minuti in viaggio, residuandogliene altri 50. Ove anche si voglia ritenere provato il suo passaggio dal negozio di ferramenta (considerando che l'operazione per il rilascio del duplicato delle chiavi avrebbe comportato solo alcuni minuti), egli ha avuto a disposizione per recarsi a casa di Agresta Silvana circa 40 minuti. Tempo più che sufficiente per compiere il delitto ed uscire immediatamente di scena".

La sentenza di revisione della Corte d'Appello di Perugia 19.2.2001 ricostruisce la fase omicidiaria (escludendo la partecipazione di Massimo Pisano, che verrà assolto per non aver commesso il fatto) da pag. 99 a pag. 112.

1) Genesi e ricostruzione delle fasi del delitto

La Corte ha rilevato la presenza in atti di una serie di deposizioni testimoniali, che nel giudizio di cognizione non furono affatto valutate le quali, valutate unitamente alle nuove prove acquisite nel presente giudizio, consentono di ricostruire -in maniera precisa- la genesi e le fasi di esecuzione del delitto, che erroneamente i giudici di cognizione ritennero di individuare in un preteso "invito-trappola" rivolto alla vittima, circostanza che risulta pacificamente esclusa dagli atti processuali.

Le testimonianze non valutate, ai soli fini della ricostruzione del delitto, nel corso del precedente giudizio, sono le seguenti:

- 1) Mellucci Maria, madre della vittima (deposizione resa all'udienza del 13.7.1994);
- 2) Adriana Mourik, collega ed amica intima di Cinzia Bruno (deposizione resa all'udienza del 14.7.1994);
- 3) Soricelli Stella, collega ed amica intima di Cinzia Bruno (deposizione resa all'udienza del 13.7.1994);
- 4) Valletta Angela, collega ed amica intima di Cinzia Bruno (deposizione resa all'udienza del 14.7.1994);
- 5) Giuseppe Labozzetta, amico di famiglia di Cinzia Bruno e di Massimo Pisano (deposizione resa all'udienza del 3.10.1994);
- 6) Triburzi Vittoria (deposizione resa all'udienza del 26.10.1994);
- 7) Testa Tatiana (deposizione resa all'udienza del 14.10.1994);
- 8) Elisa Marronaro, residente nella strada parallela a via Matteotti, via XXV Aprile, la cui casa è quasi attaccata a quella dell'Agresta, che intorno a mezzogiorno del 4.8.1993 udì "invocazioni o meglio delle grida di una voce femminile", tanto più che chiese il giorno successivo alla mamma del Gigante, durante la gita a S.Rita, "se era la nipote ad invocare aiuto" (v.si verb. 11.8.93 fol. 403 fasc. indagini; deposizione resa all'udienza del 13.7.1994, fol. 59);
- 9) Giacinto Santella, residente nella strada parallela a via Matteotti, via XXV Aprile, la cui casa è quasi attaccata a quella dell'Agresta, che udì "lamenti soffocati" intorno a mezzogiorno del 4.8.1993 (s.i.t. 13.8.1993, s.i.t. 31.8.1993; deposizione resa all'udienza del 13.7.1994, fol. 63);
- 10) Pisano Massimo (s.i.t. 7.8.1993, h. 03.15; interrogatorio del 7.8.1993, h. 20,50);
- 11) consulenza autoptica della vittima;
- 12) verbale ispezione personale di Silvana Agresta del 10.8.1993.

Posto che la genesi e la ricostruzione delle varie fasi di un omicidio deve essere strettamente ancorata alle risultanze processuali (e non alle congetture), i predetti elementi di prova, valutati congiuntamente alle prove nuove assunte nel presente giudizio di revisione (esame Aniello Agresta, ud. 20.1.2001, consulenza tossicologica, deposizione geometra Giammattei), hanno consentito di ricostruire precisamente la genesi e tutte le fasi di esecuzione del delitto, che non è risultato premeditato.

Orbene, come emerge dagli atti, la vittima Cinzia Bruno, che nutriva già dei sospetti sul fatto che il marito avesse un'amante (cfr. dichiarazioni di Soricelli, trascr. ud. 13.7.94, fol. 77; Valletta e Mourik, trascr. ud. 14.7.94, risp. foll. 2 e 15/16), in data 21 luglio 1993 scoprì sul telefono cellulare del marito Massimo Pisano un numero telefonico di Riano (RM), intestato a Naso Giuseppina, madre di Silvana Agresta, residente in via Matteotti, n. 10 (cfr. dichiarazioni Soricelli Stella trascr. ud. 13.7.94, foll.77/78; Valletta e Mourik, trascr. ud. 14.7.94, risp. foll. 3/4 e 16), numero al quale la vittima aveva anche telefonato alcune volte, senza rispondere all'interlocutrice, che a volte aveva la voce di persona giovane ed a volte la voce di persona anziana (cfr. Soricelli, ibidem, fol. 78).

Tale circostanza avvalorò il sospetto di Cinzia che l'amante del marito risiedesse in Riano, come confermato dalle dichiarazioni rese dal teste Labozzetta Giuseppe, amico di famiglia di Cinzia Bruno e di Massimo Pisano, il quale ha riferito al dibattimento di primo grado che la vittima "parlava sempre di questo Riano, era sospettosa di questo Riano" (cfr- trascr. ud. 3.10.94, fol. 45).

Cinzia Bruno effettuò, pertanto, da sola con la sua autovettura un primo sopralluogo in Riano, nella seconda metà del mese di luglio (cfr. deposizioni delle testi Triburzi Vittoria e Testa Tatiana, le quali hanno espressamente dichiarato che nella seconda metà del mese di luglio "una biondina con una 126 celeste" aveva loro "richiesto di corso Matteotti in Riano... che avevano riconosciuto come Cinzia Bruno dalla foto sul giornale": cfr. Testa, trascr. ud. 14.10.94, foll. 56-59 e Triburzi, trascr. ud. 26.10.94, foll. 16-17).

Il teste Labozzetta ha poi precisato al dibattimento che Cinzia, sempre più insospettita, aveva anche rinvenuto a casa, in un mod. 740, una ricevuta di un versamento I.C.I. effettuato da Massimo Pisano proprio presso l'ufficio postale di Riano (cfr. trascr. ud. 3.10.94, fol. 45)

Ha ancora precisato Soricelli Stella che Cinzia Bruno aveva, quindi, deciso di fare un blitz in Riano a casa dell'Agresta, ove "dovevano recarsi insieme" (cfr. dichiarazioni di Soricelli, trascr. ud. 13.7.94, fol. 78/79).

Inoltre, la sera del 3 agosto Cinzia Bruno (come espressamente riferito al dibattimento da Mellucci Maria, madre della vittima), dopo che ritornarono tutti insieme a casa alle ore 24,00 circa, discusse con Massimo Pisano, in quanto era alla ricerca di un mod. 740 che non trovava (cfr. dichiarazioni, trascr. ud. 13.7.94, fol. 23).

Come riferito dall'imputato Massimo Pisano, la mattina successiva (4 agosto 1993) Cinzia Bruno alle ore 8,15 circa telefonò all'imputato, chiedendogli se ricordava dove fosse finito il mod. 740 del padre e l'imputato le disse dove lo stesso si trovava (cfr. s.i.t. 7.8.93, h. 3,15, nonché interrogatorio 7.8.93 h. 20,50 in volume 12).

Subito dopo, alle ore 8,30, Cinzia Bruno "impulsiva" (cfr. sentenza di condanna primo grado, pag 90, rigo 16), avendo finalmente rinvenuto nel mod. 740 del padre, su indicazioni dello stesso Pisano, la ricevuta del versamento I.C.I. effettuato dall'imputato presso l'ufficio postale di Riano (proprio quella cui ha fatto espresso riferimento il teste Labozzetta a fol. 45, ud. 3.10.94) che la sera precedente ella non aveva trovato (nonostante la discussione con il marito), decise di attuare da sola, ovviamente all'insaputa dell'imputato Massimo Pisano, il blitz a Riano, come peraltro già preannunciato alla sua collega ed amica intima Soricelli Stella (cfr. dichiarazioni cit.), la quale non era in condizioni di accompagnarla, perché aveva l'autovettura dal meccanico (cfr. dichiarazioni di Soricelli, trascr. ud. 13.7.94, fol. 79).

I giudici di cognizione hanno utilizzato, a questo punto, un falso riferimento temporale utilizzato per arrivare ad anticipare l'ora della morte della Bruno (3/4 ore dopo la colazione), partendo dall'erroneo assunto che Cinzia effettuò la prima colazione con lo yogurt, circostanza smentita dalla madre, Mellucci Maria (cfr. trascr. verb. ud. 13.7.1994, f. 22).

Cinzia, quindi, alle ore 8,30 circa telefonò in ufficio, riferendo alla collega Valletta che intendeva fruire di un giorno di ferie, pregandola di informare anche le altre

colleghe che, qualora il marito Massimo Pisano l'avesse cercata telefonicamente, gli avrebbero dovuto tacere la sua assenza in ufficio (cfr. trascr. ud. 14.7.94, fol. 5). D'altro canto, Massimo Pisano alle ore 8 circa ricevette una telefonata da Silvana Agresta la quale, nel prendere appuntamento con lui a casa intorno alle ore 14,00 invitandolo a pranzo, gli disse che aveva intenzione di andare a fare le pulizie a casa del Prefetto Rossi.

Per tale ragione, Massimo Pisano non telefonò a Silvana Agresta, come di consueto, al mattino, né successivamente, nel corso della mattinata, non essendo l'Agresta in possesso di un telefono cellulare.

Poco dopo, circa verso le ore 9,30, Cinzia Bruno, "impulsiva" e profondamente innamorata del marito Massimo Pisano, piombò in Riano a casa di Silvana Agresta, conoscendone ormai l'esatta ubicazione, appresa a seguito del precedente sopralluogo effettuato nella seconda metà di luglio, chiaramente invitandola a "togliersi di mezzo" per non distruggere la sua famiglia.

Silvana Agresta conosceva fisicamente la Bruno ("conoscevo la Bruno per averla vista sul luogo di lavoro"- int. 7.8.93) nonché, per averlo appreso dal Pisano, anche il tipo di auto da lei condotta: i giri viziosi della 126 della vittima (di cui ebbe a riferire a svariate persone, tra cui Gilda Catena, madre di Sabatino Gigante, la teste Anna Gentili Rossi, titolare di un negozio di alimentari sito proprio in via Matteotti) avevano certamente destato l'interesse dell'Agresta, la cui abitazione era sita a piano stradale, utilizzando la mansarda per la propria "intimità" (cfr. interrog. Agresta 24.8.1993 "...nella mia mansarda andavo ogni tanto, passando gran parte della mia giornata, quando stavo a casa, da mia madre...").

A Silvana Agresta non mancava certo l'intraprendenza (come il delitto ha dimostrato) e ben poté affrontare Cinzia a carte scoperte, manifestandole provocatoriamente la relazione sentimentale che ella intratteneva con il marito Massimo Pisano: Silvana Agresta, in esecuzione del suo proposito, svelò quindi alla vittima il "nido d'amore".

Cinzia recava con sé i biglietti del traghetto per la Sardegna, che proprio quel giorno aveva programmato di sostituire insieme alla Mourik (v.si dichiaraz. trascr. ud. 14.7.94) e che non verranno più trovati.

Le donne si affrontarono, ciascuna con i rispettivi argomenti: per Cinzia il vincolo coniugale, la figlia Arianna, la già programmata vacanza in Sardegna; per l'Agresta la annosa relazione amorosa, l'anello regalatole il giorno prima (cfr. capitolo B, par. 4, punto n. 6 della presente sentenza), nonché le lettere, gli altri ricordi e le foto che l'Agresta custodiva nel suo "nido d'amore".

Le provocazioni di Silvana Agresta ebbero effetto anche sulla timida e mite Cinzia Bruno, portando ad un'inevitabile escalation di improperi, insulti e ad una zuffa furibonda nella mansarda dell'Agresta, come dimostrato dalle tracce di sangue, rilevate in abbondanza nel locale bagno (dove avvenne lo sgozzamento ed il dissanguamento della vittima), nonché in camera da letto, sul pavimento, su di un comodino, nel soggiorno, sul termosifone, sul divano, nella porzione di corridoio costeggiante la camera da letto, oltre che sul pavimento del terrazzo ove fu trasportato il cadavere della vittima (cfr. verbale ispezione e foto in atti).

Dall'assenza sul corpo della vittima di lesioni od ecchimosi lievi (cfr. autopsia in atti) e, per contro, dalla presenza di 20 lesioni ed ecchimosi riscontrate sull'Agresta nell'ispezione corporale del 10 agosto 1993 è provato che l'Agresta ebbe

inizialmente la peggio e che, quindi, la condannata non stava attendendo la vittima (in compagnia di "una persona alta e robusta"), né aveva teso alla stessa un invitotrappola, ma che fu l'Agresta stessa colta di sorpresa dal blitz di Cinzia Bruno.

L'Agresta aveva, però, un'arma in mansarda, quel corpo contundente non meglio individuato, che cagionò le vaste ferite al capo della Bruno e che l'Agresta brandì, colpendo la vittima al capo più volte, fino a fiaccarne le forze.

Erano circa le ore 10,00 del 4.8.1993 (cfr. dichiarazioni Furnari sulla necessaria durata dell'azione venefica).

Subito dopo Silvana Agresta maturò lo sconsiderato disegno di simulare il suicidio della rivale con l'ingestione di psico-farmaci, in particolare del Plegine, acquistato presso la farmacia di Riano dal fratello Aniello Agresta e custodito a piano terra a casa della madre (cfr. sul punto dichiarazioni rese nel presente giudizio di revisione da Aniello Agresta, fornitore dei farmaci ingurgitati dalla vittima, ud. 20.1.2001, p. 94-120 verb. trascr.).

Il Plegine certo non poteva salire da solo in mansarda, onde qualcuno, presente sul luogo del delitto, ve lo portò.

La stessa Silvana Agresta (ovvero il suo complice), dopo aver preso dalla borsa di Cinzia le chiavi dell'auto, scese precipitosamente le scale, dispose la Fiat 126 nel box, fece ritorno in mansarda e tentò di fare ingerire le compresse a Cinzia, utilizzando lo sciroppo per la tosse, prima, e lo yogurt, dopo, somministrato forzatamente con il cucchiaino "Algida" in Silver, che la vittima custodiva nella borsetta e che rimarrà fuori della borsa (mai più ritrovata), venendo poi bruciato la mattina successiva dall'Agresta sotto casa (v.si dichiaraz. Grasselli e Morelli cfr. trascr. ud. 10.10.94, rispettivamente foll. 16-18 e 19-21), per tentare di far scomparire quell'oggetto che poteva ricondurla a Cinzia Bruno e che, infatti, fu riconosciuto dalle colleghe della vittima (v.si ud. 13.7.94, dichiarazioni di Soricelli, foll. 84-85).

Il dottor Colesanti, c.t. del Pubblico Ministero, specificò l'impossibilità di far ingerire pastiglie sane ad una persona semi-incosciente (v.si chiarimenti al P.M. all.to 77 rich. rev.), e del resto per tale compito furono assolutamente necessarie almeno due persone in quanto, una volta ripresasi dal torpore provocatole dai colpi al capo, Cinzia, seppure ancora stordita, avendo ormai chiaramente percepito il disegno omicida dei suoi aguzzini, lottò per la sopravvivenza con tutte le sue residue forze.

Vi fu una serie di assunzioni di Plegine, che proseguì nel tempo, comportando l'immobilizzazione degli arti di Cinzia, con le conseguenti riscontrate fratture dei polsi e dei metacarpi, assolutamente simmetriche (cfr. foto autopsia in atti).

In questo frangente, l'Agresta, allo scopo di assicurarsi che il Pisano non le facesse un'improvvisa visita a casa, come poteva accadere, telefonò all'ufficio di Massimo Pisano, chiedendo di lui e, non avendolo trovato, lo chiamò sul telefono cellulare ("credo che fossero le 11 della mattina", cfr.int. Agresta del 9.8.93, nonché del 7.8.93, volume 9 "lui mi disse che era andato al catasto"); anche Pisano conferma, sintomaticamente, tale circostanza "stavo rientrando dal catasto e avevo fatto tardi" (cfr.int. Pisano del 26.8.93, fol. 2, volume 12).

Dalla rivisitazione della consulenza tossicologica, alla luce dei nuovi elementi di prova acquisiti, emerge inconfutabilmente che vi furono diversi "momenti" di somministrazione coatta di Plegine: una prima fase si riscontra nelle concentrazioni di fendimetrazina contenute nel sangue e nelle urine, mentre altre due fasi

successive si rilevano dal contenuto gastrico, ove sono state reperite 4 pasticche integre ed altre 3 parzialmente sciolte.

Le altissime concentrazioni riscontrate nei campioni di sangue e di urine della vittima, da un lato accreditano l'ipotesi dell'ingestione di un massivo quantitativo di Plegine e dall'altro acclarano il necessario tempo di assorbimento ed espulsione urinaria dei principi attivi di tali pasticche, per un intervallo temporale erroneamente quantificato, sul piano tecnico-scientifico, nel giudizio di cognizione, in pochi "minuti" ("stimandosi, conseguentemente piuttosto breve -nell'ordine di grandezza di diversi minuti- l'intervallo di tempo introduzione-decesso": cfr. sentenza di condanna di I grado, fol. 54).

Deve, quindi, ribadirsi l'erroneità macroscopica dei "tempi omicidiari" calcolati nel giudizio di cognizione ("diversi minuti", in luogo di 1ora e ½ - due ore), nonché del numero di compresse di Plegine che furono fatte ingerire alla vittima (11 compresse), in luogo di 20-30 di solo Plegine, che corrisponde, significativamente, sia alla quantificazione del consulente delle parti civili, prof. Chiarotti "10-20 volte la dose terapeutica" (costituita da 1 o 2 pasticche al giorno), sia a quella indicata dal prof. Furnari nel corso del presente giudizio di revisione.

La simmetria delle fratture al metacarpo di entrambe le braccia dimostra inconfutabilmente che l'immobilizzazione della vittima fu attuata con l'utilizzo di corpi rigidi, verosimilmente morsetti, nella fase di avvelenamento coatto (vds. foto autopsia).

Di certo l'Agresta ed il (o i) complice(i), non riuscendo nel loro intento tossico-letale in tempi ragionevolmente brevi e compatibili con le altre emergenze (il Pisano era stato invitato a pranzo dall'Agresta per le 14), abbandonarono il primitivo disegno di simulazione suicidarla, passando all'ancor più efferata soppressione, e cioè sgozzando la vittima, ferita con tre coltellate in successione: alla trachea, alla carotide ed alla giugulare.

Il dissanguamento, secondo la comune esperienza, dura alcuni minuti, ma anche questa cruenta attività, diversamente da quanto avvenuto nel giudizio di cognizione, deve essere considerata nella ricostruzione delle fasi e dei tempi di esecuzione del delitto.

Silvana Agresta manifestò, infine, tutta la sua crudeltà infierendo con lo stiletto sul ventre della rivale, ormai letteralmente esangue, come accertato dall'autopsia (cfr. consulenza autoptica in atti).

È questo un ulteriore elemento che consente di escludere (sia pure solo logicamente) la compartecipazione al delitto del Pisano: l'accanimento sulla vittima ("over killing") ha, da un lato, una chiara firma femminile, per la collocazione dello sfregio –il ventre– e, dall'altro, impedisce di ritenere il Pisano capace di tanto implacabile e feroce odio per la donna che ha generato sua figlia Arianna, al punto di acconsentire, sia pure passivamente, a quest'ultimo inutile e crudele scempio.

Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici della cognizione, tutta l'azione omicidiaria è caratterizzata da notevole approssimazione ed improvvisazione.

In un delitto premeditato ed accuratamente preordinato, non si cercano, peraltro a delitto asseritamente già compiuto, due persone per incaricarle del "trasporto" e dell'occultamento del corpo della vittima.

L'«invito-trappola» (e la connessa ritenuta «premeditazione») è un postulato logicodeduttivo disancorato dalle risultanze processuali globalmente considerate (quelle già esistenti in atti, valutate congiuntamente a quelle acquisite nel presente giudizio di revisione).

Ad esempio è da escludere che la Fiat 126, parcheggiata prima all'esterno, davanti all'abitazione dell'Agresta, poi ricoverata all'interno del box e poi posteggiata di nuovo in via Matteotti prima delle 13, sia stata condotta "in garage" dalla vittima.

Per quanto suadente o rassicurante fosse stato l'invito-tranello asseritamente ricevuto, non v'era ragione per utilizzare il box degli Agresta, che in realtà è una minuscola cantina, tale definita anche catastalmente (v.si sequestro conservativo in atti, disposto dalla Corte d'Assise di Roma); realmente non si coglie il senso di una manovra a retromarcia effettuata dalla vittima, al fine di una sollecita sortita, poi, o per pianificare... il proprio post mortem (!?)

È evidente, invece, che tale manovra, successiva al parcheggio dell'autovettura di Cinzia in via Matteotti, fu assolutamente funzionale e necessaria per gli assassini, che solo così avrebbero poi potuto introdurre il corpo della Bruno avvelenata, sul sedile accanto al conducente, attraverso lo sportello destro, dal lato che rende comunicante la cantina (posta al civico 8) con la scala interna del palazzo degli Agresta (civico 10).

Che la manovra fu effettuata dall'Agresta (o dal suo complice) è poi confermato proprio dall'urto tra la fiancata destra ed il telaio della saracinesca, in conseguenza della scomoda manovra a retromarcia e della particolare concitazione, successiva all'iniziale azione aggressiva ed alla scelta, poi abortita, di sopprimere la vittima mediante avvelenamento.

Tutte le colleghe di Cinzia Bruno hanno concordemente riferito dell'indole paurosa della vittima, che titubava rispetto alla prospettiva di cogliere in flagrante adulterio il marito in quel di Riano; orbene, asserire che la vittima introdusse addirittura l'autovettura, sua sponte, a retromarcia, all'interno del palazzetto dell'amante del marito, costituisce una chiara offesa alla Logica.

Di fatto l'azione omicidiaria si sviluppò nell'intero appartamento: tutte le tracce di sangue appartengono alla vittima (v.si pag. 33 della sentenza di I grado) e ciò non consente alternative interpretazioni.

Non ci si può limitare, così come hanno fatto i giudici di cognizione, ad affermare che Cinzia Bruno "dopo essere stata aggredita e costretta ad ingerire numerose compresse, è stata ripetutamente percossa al capo con un corpo contundente, ferita in più punti, con un'arma da punta e taglio, al volto e al collo; e oltraggiata, dopo morta, con altre stilettate all'addome", senza valutare l'elemento di prova costituito dalla perizia autoptica.

Non v'è ragione di una così furiosa aggressione sia in soggiorno che in camera da letto, ove si concordi con la tesi del giudizio di cognizione, secondo cui la vittima fu attirata (cd. "invito-trappola") in detto luogo al solo scopo di essere soppressa da due persone, almeno una delle quali di corporatura robusta, e per di più in possesso di un corpo contundente e di uno stiletto.

Non è dato comprendere, infatti, come avrebbe mai potuto la vittima, senza riportare alcuna piccola lesione, manifestare cotanta reazione, quantomeno nei confronti di Silvana Agresta, provocandole oltre 20 lesioni ecchimotiche o escoriate (v.si verbale di ispezione personale dell'Agresta in data 10.8.93), ove Cinzia fosse stata effettivamente oggetto di una premeditata (ed immediata) aggressione da

parte di almeno due persone, armate e in grado di immobilizzarla, che la stavano attendevano al varco.

Tali elementi di fatto, non esaminati dai giudici della cognizione, i quali non valutarono nemmeno la significativa telefonata fatta in ufficio dalla vittima la stessa mattina alle ore 08,30, nel corso della quale Cinzia pregò le proprie colleghe di non riferire al marito Massimo Pisano, qualora l'avesse cercata al telefono, che ella si era assentata prendendo un giorno di ferie (cfr. Valletta, trascr. ud. 14.7.94, fol. 5), valutati congiuntamente ai nuovi, consentono di affermare con certezza che l'omicidio non fu premeditato e che non si trattò di "invito-trappola", bensì di un blitz effettuato in Riano da Cinzia Bruno, all'insaputa del marito Massimo Pisano, peraltro espressamente preannunziato dalla vittima alla propria amica intima e collega Soricelli Stella, con cui Cinzia l'aveva addirittura anche già concordato (cfr. Soricelli Stella, dichiarazioni cit.).

La documentata esclusione della premeditazione, rende già di per sé arduo ipotizzare il concorso dell'imputato Massimo Pisano in un delitto conseguente ad un improvviso blitz di Cinzia Bruno, effettuato dalla vittima in Riano, presso l'abitazione dell'Agresta, pacificamente all'insaputa dell'imputato.

Comunque, pur volendo comprimere i tempi del delitto (per farli rientrare con quelli, comunque scarsissimi, del Pisano), i "nuovi" dati di prova generica, nel caso di specie legati a fenomeni chimico-fisiologici del corpo umano acquisiti nel presente giudizio di revisione, dimostrano l'erroneità, sul punto, delle conclusioni cui pervennero i giudici di cognizione.

L'imputato Massimo Pisano, stando a quanto (erroneamente) riferito dalla stessa sentenza di condanna, avrebbe avuto circa 90 (in realtà 60, cfr. cap. B, par. 2-M) minuti di tempo, ed anche ritenendo che gli fosse stato possibile impiegare solo 40 minuti (in realtà circa 60, cfr. cap. B, par. 5) per il tragitto Roma-Riano-Roma, trascurando la sosta di almeno 5-10 minuti per effettuare il duplicato delle 4 chiavi (ampiamente provata dagli scontrini in atti, dai quali risulta l'orario 11,26 del 4.8.1993, cfr. vol. 4, ud. 3.10.94, fol. 11), è sufficiente la comune conoscenza della fisiologia umana ad imporre un intervallo di almeno un'ora (e comunque più dei soli "diversi minuti" che i giudici di cognizione "concessero" al Pisano) fra l'inizio dell'ingestione dei farmaci ed il decesso della vittima, quand'anche si voglia ridurre ad un'ora e ½ il riferimento temporale massimo di due ore indicato dal prof. Furnari. Infatti, i testi Elisa Marronaro e Giacinto Santella udirono invocazioni di una donna "prima di mezzogiorno" (secondo il fol. 62 sent. I grado – recte "intorno a mezzogiorno" secondo i testi).

Pertanto, anche stando ai calcoli (comunque erronei) della sentenza di cognizione, l'imputato Pisano al più tardi alle ore 11,05 avrebbe dovuto necessariamente lasciare la mansarda dell'Agresta, <u>e cioè almeno 1 ora prima della consumazione del delitto</u>.

2 - L'ALIBI DI MASSIMO PISANO.

Per quanto attiene alla presenza del Pisano al Catasto la mattina del delitto, la sentenza della Corte d'Assise del 1994 sostiene:

(f. 81) "Alibi caduco, privo di consistenza e, comunque, non dimostrato se non nei riferimenti temporali tutt'altro che certi..."

(f. 82) "Per quanto concerne, poi, il suo passaggio dagli uffici del catasto, in quel torno di tempo (10.30-11.30), non risultano elementi acquisiti di sicuro riscontro alle sue dichiarazioni..."

(ff. 85-86) "Ora il documento di che trattasi, se pur contenuto nella valigetta 24 ore in giudiziale sequestro, rinvenuta nell'autovettura dell'imputato, non prova alcun chè se non la data di presentazione di un documento, Ma chi quel documento abbia presentato e chi l'abbia poi ritirato (ben potendo essere stato consegnato al Pisano in un secondo momento) non risulta da nessun atto...Oltre la data del 4 agosto '93 impressa sul documento in atti insieme alla firma del tecnico dell'ufficio catastale, che l'ha ricevuto, null'altro risulta in termini apprezzabili sul piano probatorio. Dette considerazioni inducono, dunque, a ritenere carente l'alibi del Pisano; avuto, altresì, riguardo agli stessi riferimenti temporali addotti.

VICEVERSA le ultime pagine della Sentenza delle Sezioni Unite Penali della Cassazione del 26 settembre 2001, sul tema della presenza di Massimo Pisano al Catasto

"A giudizio di queste Sezioni unite la validità della prova d'alibi risulta riuscita considerando le articolate argomentazioni contenute nella sentenza di revisione, così da relegare le doglianze avanzate dai ricorrenti sul punto o alla deduzione di vizi direttamente incentrati nel meritum causae ovvero alla doglianza della mancata rilevazione del "travisamento" del fatto ex actis, una denuncia non più consentita nel sistema del codice del 1988.

Per valutare con la massima correttezza metodologica gli argomenti adottati dal giudice della revisione, occorre muovere dai criteri seguiti dalla Corte perugina in ordine alla valutazione delle prove nuove o perché noviter repertae o perché noviter productae (in quanto non valutate nel giudizio di cognizione).

Un ruolo cruciale assumono nella motivazione della sentenza impugnata le prove testimoniali e documentali riferibili alla presenza del Pisano, nelle ore in cui fu consumato il delittto, negli uffici del catasto.

E' evidente, anzi tutto, che tali prove non devono essere esaminate isolatamente ma nel contesto complessivo che rende credibili le argomentazioni in ordine all'effettiva presenza del Pisano in tali uffici, avendo la Corte territoriale individuato una serie numerosa di riscontri di quanto a suo tempo dichiarato dal Pisano e non valutata (o non potuta valutare) dal giudice della cognizione; per di più, considerando talune nuove prove come dotate di univoca capacità demolitoria delle prove già valutate (si pensi soltanto a quelle – di supporto generico – sulle quali i giudici della cognizione hanno fondato il giudizio sulla "libertà" concessa al Pisano di entrare ed uscire a suo piacimento dall' Istituto, specificamente confutate dal novum).

Anzitutto, la deposizione del geometra Brunettini. Costui, presa visione della pratica "Primavera", recante il numero di protocollo immediatamente precedente a quello della pratica "Monari", ha dichiarato di essere giunto al catasto alle 10-10,30, di essersi posto in fila prima per accedere al tecnico di turno e, quindi, davanti al protocollo e che "al momento di ritirare la pratica mancava un timbro sulla... planimetria", tanto da essere stato costretto a tornare successivamente per il ritiro della pratica stessa. Un dato che secondo la decisione qui impugnata riscontra ampiamente, anche quanto alle modalità dell' episodio ed alle fattezze fisiche del

testimone, le dichiarazioni rese dal Pisano nel suo interrogatorio dell' 8 novembre 1993.

Ulteriore conferma di tali dichiarazioni viene individuata nella testimonianza del geometra Emilia Rosso (la donna descritta dal Pisano come quella che "portava gli occhiali in mezzo al naso per leggere da vicino e con i capelli corti") che, oltre a riconoscere per propria la firma apposta in calce alle pratiche "Trappetti" e "Monari" ed a dichiarare di aver trasferito le due pratiche nella stanza della registrazione perché venissero protocollate, ha riferito che nel 1993 utilizzava gli occhiali da vista, seppur non continuativamente, per poter leggere da vicino.

Ancora, la deposizione di Maria De Giovanni, individuata nell' interrogatorio del Pisano come la "persona di nome Maria, coniugata Gelsomino, addetta al settore C, che il dichiarante riferì di aver cercato di contattare la mattina del 3 agosto e che seppe dall' impiegata Lucia Mangosi" – descritta dal Pisano come "l'altra impiegata dai capelli biondi" - essere in malattia. La De Giovanni ha dichiarato di non aver informato il Pisano del suo improvviso ricovero avvenuto proprio il 4 agosto, soffermandosi sulla frequenza dei rapporti di "lavoro" con il condannato. La Mangosi ha, a sua volta, dichiarato di essere stata richiesta da una persona di cui, dato il tempo trascorso, non ricordava le fattezze, della De Giovanni.

Ulteriori riscontri vengono individuati nelle dichiarazioni di altre persone presenti negli uffici del catasto all'ora indicata dal Pisano circa la dinamica di significativi episodi che solo chi fosse stato presente in detti uffici avrebbe potuto raccontare.

Si sono, poi, già descritti, quando sono state esaminate le censure in ordine all'ammissibilità della prova, la valenza dimostrativa delle procedure relative alle pratiche di accatastamento ("Trappetti") e di frazionamento ("Monari"), il rilievo dell'accertamento della precompilazione della ricevuta provvisoria sottoscritta dal Pisano e rinvenuta nella valigetta 24 ore, richiesta solo nel caso in cui la pratica, non disbrigata subito, venisse ritirata dal presentatore in un momento successivo; una prassi di norma non seguita dal Pisano che il 4 agosto si vide costretto ad utilizzare, considerata l'assenza all'interno dell'ufficio della sua referente Maria De Giovanni.

In tale quadro, correttamente il giudice a quo ha assegnato valenza probatoria alla testimonianza del consulente Greco che, oltre ad riferire in ordine all'identità della grafia del Pisano con quella del compilatore di entrambe le copie della ricevuta provvisoria, ha precisato che tale ricevuta "era stata scritta in originale e non a ricalco e che entrambe le ricevute..... erano state scritte di pugno dal Pisano in una situazione di appoggio precario, in quanto alcune caselle erano state sbarrate con la crocetta, al di fuori del quadratino presente nel modulo". Il tutto senza che, peraltro - un elemento quanto mai significativo - fosse rinvenuto nella valigetta alcun altro modello in bianco di ricevuta provvisoria.

Sempre circa l'effettiva presenza del Pisano negli uffici del catasto al mattino del 4 agosto 1993, la sentenza impugnata ha correttamente assegnato valore probatorio all'esame del tabulato delle telefonate in uscita dal suo telefono cellulare comprovanti, per un verso, gli stretti rapporti con gli interessati alle pratiche da accatastare nonché l'urgenza di esse e, per un altro verso, l'insussistenza di ogni chiamata diretta ad incaricare altri per il disbrigo degli accatastamenti.

In tale quadro assumono valore davvero significante secondo le argomentate precisazioni della sentenza impugnata, i riscontri costituiti dagli scontrini fiscali del

negozio di ferramenta, le motivazioni delle reiterate telefonate del Pisano presso l'ufficio della moglie - che aveva ingiunto alle sue colleghe di non rivelare al marito il permesso che aveva richiesto - e soprattutto i dati documentali e testimoniali attestanti gli orari di uscita e di rientro del Pisano dall' Istituto Superiore di Polizia, che finiscono per riempire tutto l'arco della mattinata del 4 agosto, secondo modelli di inferenza inconfutabili. Seguendo un'operazione di corretta demolizione e ricostruzione dei dati valutati sia dalla Corte di assise di primo grado sia dalla Corte di assise di appello, tanto – come si è visto – da relegare implicitamente nell'irrilevanza la consulenza Furnari, che questa Corte ha già ritenuto prova inammissibile in quanto non rientrante nella nozione di prova nuova."

3 - CONCETTO DI "PROVA NUOVA" AI FINI DELLA REVISIONE.

Inquadrato il processo Pisano nei termini fattuali che hanno consentito di "sconsacrare" il giudicato e di rimuovere l'errore giudiziariodi cui lo stesso è, incontrovertibilmente rimasto vittima si riportano i passi più pregevoli, in punto di diritto racchiusi nel capitolo 14 - Conclusioni sul concetto di prova nuova ai fini del procedimento di revisione e conseguente principio di diritto, da cui si è enucleata, all'esito della sentenza detta, la massima qui riportata:

"Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, prova nuova è, oltre la prova sopravvenuta, la prova scoperta, la prova non acquisita e la prova non valutata, come risulta dalla disposizione dell'art. 630 lett. c) c.p.p., che àncora la novità della prova alla sua avvenuta valutazione nel giudizio di cognizione" "14. Ritengono queste Sezioni unite che per rinvenire nel sistema l'esatto concetto di prova nuova ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione occorre incentrare, in primo luogo, l'operazione interpretativa sull'esame del testo delle disposizioni contenute nel titolo IV del libro VIII del nuovo codice raffrontandole con le corrispondenti prescrizioni del codice abrogato.

Ciò, non solo considerando che la revisione è quello fra i mezzi di impugnazione che più è stato oggetto di modifiche procedimentali da parte del codice del 1988, ma anche riflettendo sulla decisiva valenza dei moduli proscioglitivi rilevanti sia in sede di giudizio di ammissibilità, sia, conseguentemente, all' esito del giudizio di revisione.

E' significativo rimarcare come, fra i "casi" in cui la revisione può essere richiesta, il più volte richiamato art. 630 annoveri (lettera c) l' ipotesi in cui "dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell' art. 631".

Una norma profondamente diversa nella sua valenza precettiva dall' art. 554, n. 3, del codice abrogato, che, a sua volta, indicava come condizione di ammissibilità della richiesta la sopravvenienza o la scoperta di "nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte o del terzo capoverso dell' articolo 479".

La dottrina prevalente prima della nuova codificazione riteneva, sul prepupposto che la finalità dell'istituto è quella di predisporre un rimedio all'eventuale ingiustizia di una condanna inflitta per errore, che la novità degli elementi di prova dovesse essere intesa in senso lato, assegnando valore esponenziale non solo all'

insorgenza del fatto oggetto di prova (noviter reperta), ma anche alla sua produzione e valutazione (noviter producta). Conseguentemente considerando irrilevante che la prova preesistesse alla sentenza di merito di cui si domandava la revisione e che la prova stessa non fosse stata acquisita per negligenza del giudice ovvero per la mancata deduzione – dovuta anche a dolo o colpa – della parte o del suo difensore. Tanto da inferirne che devono considerarsi nuovi anche gli elementi di prova che siano stati prodotti nel precedente procedimento ma che non siano stati valutati dal giudice, rimanendo così estranei alla decisione sottoposta a revisione.

L' interpretazione giurisprudenziale era, dal suo canto, prevalente – ma con significative oscillazioni - sulla linea interpretativa secondo cui le prove preesistenti sono da considerare nuove quando non siano mai state portate a conoscenza del giudice; così escludendo il carattere della novità agli elementi di prova preesistenti che non siano stati dedotti per negligenza o non siano stati rilevati per errore. Pur evidenziandosi l' esigenza di recuperare, attraverso il giudizio di revisione, anche le circostanze non esaminate dal giudice della cognizione, comprendendo fra i nuovi elementi di prova quelli già esistenti agli atti ma non conosciuti né valutati, purché idonei ad influenzare in senso favorevole l' apprezzamento di quelli già raccolti nel precedente processo (cfr. Sez. V, 19 febbraio 1987, Avogaro; Sez. I, 16 novembre 1984, Savelli; Sez. I, 29 ottobre 1984, Trencia).

Poiché, peraltro, il tema era stato oggetto di risultati ermeneutici contrastanti, la più volte ricordata sentenza delle Sezioni unite (Sez. un., 26 febbraio 1988, Macinanti), nella sua adesione alla tesi restrittiva, ha costituito la base per l'insorgere di ulteriori contrasti interpretativi, non solo nel sistema del codice abrogato (si sono ricordate le argomentate prese di posizione di Sez. I, 30 gennaio 1989, Carlotto), ma anche nel nuovo assetto normativo, contrasti, certo, non ricomposti dalla sentenza Ligresti, mai assunta al ruolo di decisione comprovante l'esistenza di un diritto vivente in tema di prova nuova.

Ritengono queste Sezioni unite, anzitutto, di richiamare, nella loro pressoché integrale valenza interpretativa, i rilievi avanzati in proposito della linea maggiormente "permissiva", la quale è in grado di rivelare l' esistenza di un assetto ermeneutico, talora esplicitamente, talora solo implicitamente, incentrato su valori di ordine costituzionale.

Ne consegue che il concetto di prova nuova va ricostruito sotto un profilo strutturale e sotto un profilo teleologico, sempre avendo di mira l'oggetto che essa deve introdurre nel processo di revisione e che si sostanzia comunque nella rappresentazione di una fatto (fondato "eventualmente" sugli elementi potenzialmente idonei a dimostrarlo, secondo il modello precedentemente a lungo esaminato) in grado di vincere -nel contesto tipico della procedura di ammissibilità-la resistenza del giudicato.

Sotto il primo profilo, il richiamo alla valutazione della prova innesta un inscindibile raccordo con il procedimento gnoseologico necessario per pervenire alla decisione, il cui strumento di controllo non può che incentrarsi nella motivazione secondo una regola ormai canonizzata dal precetto dell' art. 192 c.p.p. Nel senso, cioè, che il giudizio di ammissibilità deve essere formulato sulla base di quello che – come si preciserà tra poco – va definito il rapporto di complementarità tra la prova nuova e la prova già valutata, tanto che se la prova non sia stata valutata dal giudice deve

essere qualificata, per ciò solo, nuova. E, poiché la prova non valutata è quella che, pur essendo stata acquisita, non è stata oggetto del procedimento gnoseologico esternato nella motivazione della sentenza, risulta evidente che una simile nozione prescinde, non soltanto dalla acquisizione della prova, ma anche dalla imputabilità della mancata acquisizione.

Un approdo cui agevolmente si perviene soltanto riflettendo che - a parte i vizi di ordine processuale, che non si ricolleghino, ma solo entro ristretti limiti, alla valutazione della prova - possono assumere rilievo nel giudizio di revisione, con il quale non si realizza certo un nuovo grado di giudizio, quelle prove che – acquisite o non acquisite – non essendo state comunque valutate, entrano a comporre il novum proprio del giudizio di revisione. Il lessico adottato dall' art. 630, lettera c, appare, sul punto, assolutamente perentorio, soprattutto se riferito alle tipologie di sindacato azionabili sulla motivazione davanti alla Corte di cassazione. Cosicché, se è pur vero che l' intepretazione letterale non può esaurire l' ambito delle opzioni ermeneutiche in una materia così complessa da postulare necessariamente l'utilizzazione di criteri di raccordo con l' intero sistema, è anche vero che proprio da una simile utilizzazione emerge come la mancata valutazione della prova (acquisita e, a fortiori, non acquisita) costituisce il limite invalicabile alla ammissibilità del giudizio di revisione.

D' altro canto, la valenza costituzionale dell'istituto non può consentire, perseguendosi con la revisione la rimozione di una condanna ingiusta, che l'esperibilità di tale mezzo straordinario di impugnazione resti condizionata, pur nel quadro di un assetto normativo informato ai principi del processo accusatorio il cui cardine è rappresentato - ai fini che qui assumono un incondizionato rilevo – dalle regole che sanciscono l'esercizio del diritto alla prova, all'osservanza, ad opera delle parti, delle regole concernenti l'ammissione e l'acquisizione della prova stessa.

Quel che sembra, dunque, essere stato trascurato, dalle decisioni che – proprio in forza del regime di "disponibilità della prova" - ritengono che sussista una naturale interferenza, tra l'esercizio del diritto alla prova e l'ammissibilità del giudizio di revisione fondato su una prova che avrebbe potuto essere dedotta (e quindi valutata) è, oltre che la protezione costituzionale dell'istituto della revisione, derivante dall' art. 24, quarto comma, della Costituzione, anche il rilievo che la revisione non costiuisce mezzo di impugnazione ordinario proprio in quanto destinato a rimuovere, sulla base di prove nuove, un giudicato ingiusto.

Tra il giudizio di cognizione ed il giudizio di revisione non può, infatti, essere istituito un vero e proprio rapporto di continuità; l'irrilevanza dei vizi del procedimento di cognizione ne costituisce la conferma più significativa, ma al contempo lo stesso limite, considerato che nei casi di omessa valutazione della prova acquisita, l'addebito, pur incentrandosi esclusivamente sul risultato del processo cognitivo e, dunque, sulla condanna che si afferma erronea (e, quindi, ingiusta) presuppone comunque la violazione delle regole di inferenza canonizzate dal codice di rito.

Per il resto, il giudizio di revisione non può, senza precludere la possibilità di un'effettiva rimozione di una condanna ingiusta, ricollegarsi – se non nei limiti derivanti dalle tipizzazioni delle vie di accesso al mezzo straordinario di impugnazione - alla decisione da cui è scaturita la statuizione ed alla motivazione

giustificativa della relativa condanna. Cosicché parrebbe davvero esorbitante ricondurre l'ammissibilità del giudizio di revisione entro le regole proprie del giudizio di cognizione. Derivandone, fra l'altro, la mancata applicazione di uno dei principi fondamentali che legittimano l'instaurazione del nuovo giudizio e che si sostanzia nella assoluta irrilevanza del mancato rispetto di oneri formali ad opera delle parti e di violazioni della legge processuale ad opera del giudice.

Sotto il secondo profilo, quello che va individuato in una proiezione teleologica, l'estensione degli epiloghi cui può approdare il rimedio della revisione rappresenta un varco che – proprio in funzione della scomparsa di regole di giudizio rigorosamente canonizzate, la sostituzione dell' "evidenza" con la "dimostrazione" - dispone, ancora una volta, per l' utilizzazione di tutti gli strumenti volti a infrangere la capacità di resistenza del giudicato. Al contempo, la caratterizzazione della prova nuova, in quanto tesa alla rimozione della sentenza irrevocabile, non può che imporre l'utilizzazione di metodologie di controllo sulla novità che possano pervenire anche a conclusioni attestative non della piena innocenza dell'imputato, come, invece, il codice del 1930 mostrava chiaramente di predendere.

Poste tali premesse, il determinare se la mancata valutazione (o la mancata acquisizione) debba prescindere dal comportamento delle parti, ovvero se la riferibilità di tale lacuna alla parte valga a qualificare non nuova la prova allegata alla domanda di revisione si risolve nella soluzione di un un falso problema.

Fermo restando il rilievo che viene in considerazione la prova di un fatto incompatible con le enunciazioni della sentenza di condanna, non valutato dal giudice, il disposto dell' art. 647, comma 1, c.p.p., a norma del quale la revisione può essere pronunciata anche se la parte abbia dato causa con dolo o colpa grave all' errore giudiziario — derivandone, in tal caso, la mancata insorgenza del diritto alla riparazione - su cui una cospicua tendenza giurisprudenziale fonda la tesi dell'irrilevanza ai fini dell'ammissibilità della revisione, dell'imputabilità alle parti della mancata acquisizione (e valutazione) della prova rimane, infatti, un dato conseguente all'applicazione dei principi sopra enunciati; più in particolare, di quello dell'assoluta autonomia del giudizio di revisione in quanto, nel caso previsto dall' art. 630, lettera c, al quale, soltanto, l' art. art. 643, comma 1, sembrerebbe fare riferimento, svincolato, ai fini dell'ammissibilità, dal giudizio di cognizione, sempre purché sussistano le condizioni indicate dalla prima delle norme ora ricordate; anzi tutto, cioè, che la prova non sia stata valutata.

Altrettanto pregevoli appaiono le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite Penali su di un tema inesplorato, se non addirittura inedito della giurisprudenza, sulla possibilità di ammettere "prove nuove volte a dimostrare la responsabilità nel concorso del reato di terzi", affrontato e positivamente risolto nel capitolo 17.1 della sentenza, che ha così rigettato il ricorso del Procuratore Generale della Corte d'Appello di Perugia, che aveva denunziato la "totale estraneità ad un giudizio di revisione di accertamenti protesi non già a dimostrare l'innocenza del condannato, ma a ricercare degli indagabili per il medesimo fatto... e il carattere abnorme di un'ordinanza ammissiva di prove al riguardo, vero e proprio 'monstrum' giuridico...quando 'de iure condito' non spetta al Giudice della revisione di ricercare prove a carico di un terzo, da affiancare quale correo, in luogo del richiedente, al coautore di un reato"

Al riguardo hanno affermato le Sezioni Unite: "17.1. Si è contestata pure l'ammissibilità di talune deposizioni (più in particolare, di Daniele Tommasini, di Ivana Gentili e di Aniello Agresta) in quanto volte a comprovare la responsabilità di persona diversa dal Pisano che coadiuvò Silvana Agresta nell'esecuzione dell'omicidio.

Il tema, per quanto non ampiamente approfondito dai ricorrenti, è di estremo rilievo ai fini di tracciare un'esatta demarcazione tra i vari casi di revisione e, nello specifico, tra quello previsto dalla lettera c e quello previsto dalla lettera d dell' art. 630.

Tutto ciò considerando che la Corte di appello di Perugia ha ipotizzato, trasmettendo gli atti al Procuratore della Repubblica di Roma "per quanto di competenza", nei confronti di Silvana Agresta il reato di calunnia ai danni del Pisano per la falsa chiamata in correità, nei confronti di Sabatino Gigante sempre il reato di calunnia in danno del Pisano, per avere simulato a suo carico le tracce del reato di omicidio.

17.2 L' art. 630, lettera d, stabilisce che la revisione può essere richiesta "se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o di un altro fatto previsto dalla legge come reato". Una disposizione che va integrata, peraltro, con i successivi artt. 633, comma 3, e 634, comma 1, dai quali si ricava che tra le condizioni di ammissibilità della domanda proposta adducendo un simile caso di revisione è prevista l'allegazione di "copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato".

Sennonché risulta evidente che una disposizione di tal genere, apparendo diretta ad evitare il conflitto logico tra giudicati, in tanto è operante in quanto sia passata in cosa giudicata la sentenza per il fatto incidente, in via immediata e diretta, sul soggetto coinvolto nel fatto per il quale è già intervenuta condanna. In caso, contrario, non potendo operare, in sede di revisione, per le ragioni già indicate, il principio della cognizione incidentale del giudice penale e prevedendo la legge come condizione della stessa proponibilità della domanda il passaggio in giudicato della sentenza di cui all'art. 630, lettera d, pur esistendo potenzialmente un conflitto di giudicati, il condannato sarebbe privato da ogni forma di tutela in palese violazione dell' art. 27, 4° comma, della Costituzione.

Questa Corte, del resto, ha già avuto occasione di osservare che, in materia di revisione, occorre distinguere tra la prova intesa a contrastare direttamente l'accusa, negando i medesimi fatti che essa afferma, e la prova intesa a negarla solo indirettamente mediante l'affermazione di un fatto con essa incompatibile. E solo quando l'asserzione del fatto incompatibile con l'ipotesi di accusa consiste nell'indicare altre persone come colpevoli del delitto, trova applicazione l'art. 630, lettera a (il principio è applicabile anche all'ipotesi prevista dall'art. 630, lettera d, per l'identica ratio a base dei due casi di revisione); con la conseguenza che è possibile il ricorso all'ipotesi di cui alla lettera c quando la nuova prova dedotta, oltre a sostenere un' ipotesi di accusa alternativa, sia anche di per sé idonea ad inficiare l'accusa posta a fondamento della sentenza definitiva impugnata (Sez. V, 27 novembre 1995, Mulé).

D' altro canto, nel caso di specie, l'esame del punto relativo alla eventuale responsabilità di terzi ed ai provvedimenti "consequenziali" alla revoca della

sentenza di condanna (trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Roma quale notitia criminis nei confronti della Agresta, di Sabatino Gigante, di Aniello Agresta, di Walter Gigante e di Mario Cantoni) era da considerare indispensabile in relazione alle statuizioni delle due decisioni di merito che, da un lato, avevano ritenuto che l'azione omicidiaria era stata posta in essere necessariamente da due persone e, dall'altro lato, aveva escluso la riferibilità del delitto a soggetti appartenenti all' entourage dell' Agresta.

4 - DIFFERENZA TRA "PROVA" ED "ELEMENTO DI PROVA" AI FINI DELLA RICHIESTA DI REVISIONE.

Ulteriore apprezzamento va tributato alle Sezioni Unite nell'aver affrontato e risolto l'apparente contraddizione in cui è incorso il legislatore nell'espressione contenuta nell'art. 630 lett. c) c.p.p. "se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove **prove**", che sembrerebbe necessitare una "prova" già perfetta, ovvero già dimostrativa di un conflitto con il giudicato, già in sede di richiesta di revisione, rigettando il ricorso del prof. Antonio Cristiani sul punto.

Già l'art. 554 n. 3 v. c.p.p., che disciplinava la stessa ipotesi di revisione, utilizzava la dizione letterale di "nuovi elementi di prova".

L'articolo 631 del nuovo c.p.p., a proposito dei limiti posti dal vigente codice di rito all'istituto della revisione, parla espressamente di nuovi "elementi" di prova astrattamente idonei, "se accertati, a dimostrare che il condannato deve essere prosciolto" con una delle formule di rito.

Dalla mera lettura del dettato normativo emerge, quindi, che il legislatore del nuovo codice di procedura penale non ha preteso, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, che il condannato prospetti delle "nuove prove", bensì soltanto dei "nuovi elementi di prova", sia perché in tal senso depone il tenore letterale dell'articolo 631 c.p.p., sia perché è stata richiesta, nel medesimo articolo di legge, ai fini della delibazione circa l'ammissibilità della revisione, un'astratta prognosi di "dimostrazione" dei nuovi "elementi di prova", se accertati nel corso del dibattimento, a pervenire al proscioglimento del condannato.

Orbene, posto che -a norma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del nuovo c.p.p.- è consentito al difensore di acquisire esclusivamente degli "elementi di prova" (e non certo delle "prove" in senso tecnico-giuridico), accedendo alla tesi giuridica prospettata dai ricorrenti -respinta dalla sentenza in rassegna- l'istituto della revisione ex articolo 630 lettera c) c.p.p. sarebbe stato di fatto espunto dall'ordinamento processuale vigente.

Anzi, proprio la necessità, imposta dall'articolo 631 c.p.p., di un successivo "accertamento" dibattimentale fornisce la prova inconfutabile che l'articolo 630, 1° comma lettera c) c.p.p. richieda, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, che il condannato debba limitarsi a prospettare "nuovi elementi di prova" e non delle "nuove prove" che, qualora dovessero essere tali, non avrebbero ovviamente nemmeno avuto alcuna necessità di dovere essere poi "accertate" nel corso del giudizio di revisione.

Ad ulteriore conforto della tesi giuridica affermata dalle Sezioni Unite, va ricordato che il secondo comma dell'articolo 327 bis c.p.p. (introdotto dall'art. 7 L. 7.12.2000, n. 397) prevede che il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare

ed individuare «elementi di prova» a favore del proprio assistito, «anche al fine di promuovere il giudizio di revisione».